

Allegato 1 alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali

## SOMMARIO

Articolo 1 (Finalità) .....	3
Articolo 2 (Misure del programma) .....	3
Articolo 3 (Definizioni) .....	4
Articolo 4 (Autorità e competenze) .....	4
Articolo 5 (Linee di indirizzo per la gestione del programma) .....	5
Articolo 6 (Finanziamenti integrativi) .....	8
Articolo 7 (Fascicolo aziendale) .....	8
Articolo 8 (Domande di sostegno per l'accesso alle misure ad investimento) .....	9
Articolo 9 (Domande di pagamento relative a misure ad investimento) .....	10
Articolo 10 (Anticipi) .....	11
Articolo 11 (Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento) .....	12
Articolo 12 (Saldi) .....	13
Articolo 13 (Erogazioni per operazioni a investimento che prevedono programmi pluriennali) .....	13
Articolo 14 (Tempi di realizzazione delle operazioni a investimento) .....	13
Articolo 15 (Parziale realizzazione degli investimenti) .....	14
Articolo 16 (Domande di sostegno e di pagamento per l'accesso alle misure a superficie o per animale) .....	14
Articolo 17 (Controlli amministrativi sulle domande di sostegno relative alle misure ad investimento) .....	15
Articolo 18 (Controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative alle misure ad investimento) .....	16
Articolo 19 (Controlli in loco) .....	17
Articolo 20 (Controlli ex post) .....	17
Articolo 21 (Delega dell'Organismo Pagatore) .....	17
Articolo 22 (Supervisione dei Gruppi di Azione Locale) .....	18
Articolo 23 (Controlli amministrativi riguardanti l'assistenza tecnica) .....	18
Articolo 24 (Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario) .....	18
Articolo 25 (Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento) .....	18
Articolo 26 (Divieto di doppio finanziamento) .....	19
Articolo 27 (Errori palesi) .....	19
Articolo 28 (Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni) .....	19
Articolo 29 (Gestione dei reclami) .....	21
Articolo 30 (Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento) .....	21
Articolo 31 (Conservazione e disponibilità dei documenti) .....	23
Articolo 32 (Varianti) .....	23
Articolo 33 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) .....	25
Articolo 34 (Cessione di aziende) .....	25
Articolo 35 (Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione) .....	25
Articolo 36 (Stabilità delle operazioni) .....	26
Articolo 37 (Appalti pubblici) .....	27
Articolo 38 (Disposizioni in materia di informazione e pubblicità) .....	27
Articolo 39 (Monitoraggio) .....	29
Articolo 40 (Riferimenti normativi) .....	30

## ***Articolo 1*** ***(Finalità)***

1. Il presente documento detta le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (di seguito programma) e definisce le disposizioni attuative generali delle misure.

## ***Articolo 2*** ***(Misure del programma)***

1. Ai fini delle presenti disposizioni le seguenti misure del programma sono considerate *ad investimento*:
  - M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
  - M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
  - M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  - M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
  - M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
  - M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
  - M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;
  - M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, con eccezione dei pagamenti per il mancato reddito e le spese di manutenzione ricomprese nella sottomisura 8.1;
  - M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori;
  - Sottomisura 10.2 – Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura;
  - M16 – Cooperazione;
  - M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo);
  - Assistenza tecnica.

Tuttavia per l'erogazione degli anticipi nel rispetto dell'art. 45, comma 4, del Regolamento UE n. 1305/2013 si applica la tabella di cui all'allegato A al presente documento.

2. Sono considerate misure *a superficie o per animale* le seguenti:
  - Sottomisura 8.1, limitatamente ai pagamenti per il mancato reddito e le spese di manutenzione;
  - M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali con esclusione della sottomisura 10.2;
  - M11 - Agricoltura biologica;
  - M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
  - M14 - Benessere degli animali.

3. In base al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il concetto di baseline (o livello-base o livello di riferimento) interessa i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento), l'agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento), le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento) ed il benessere degli animali (articolo 33 del regolamento).
4. Il livello di base o baseline è, per un dato impegno previsto nell'ambito di una o più delle suddette misure, l'obbligo previsto dalla normativa di base, riportata al capitolo 8.1 del programma, rispetto al quale l'impegno della misura stabilisce condizioni più stringenti.
5. Nel capitolo 8.1 del programma sono, inoltre, stabilite le modalità di applicazione della clausola di revisione di cui all'articolo 48 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

### ***Articolo 3 (Definizioni)***

1. Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il capitolo 8.1 del programma stabilisce, inoltre, che:  
 “ per foreste, ai fini dell'applicazione dei regimi di aiuti previsti nell'ambito del programma, si intendono, conformemente al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18 luglio 1956, n. 759. Non sono considerati boschi:
  - giardini pubblici e privati;
  - alberature stradali;
  - castagneti da frutto in attualità di coltura;
  - impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno (per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli.”

### ***Articolo 4 (Autorità e competenze)***

1. Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 il programma individua le seguenti autorità funzionalmente indipendenti con le relative competenze:

- Autorità di Gestione (AdG), rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del direttore della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca;
  - Organismo Pagatore (OP), rappresentato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
  - Organismo di Certificazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del programma, sarà rappresentato dal soggetto selezionato a livello nazionale.
2. Le funzioni delle Autorità suddette sono definite nel capitolo 15 "Modalità di attuazione del Programma" del programma.
  3. Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è istituito con D.G.R. n. 656/2015 il Comitato di Sorveglianza che svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Articolo 5**

***(Linee di indirizzo per la gestione del programma)***

1. La presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulle misure del programma da parte dei beneficiari è consentita previa pubblicazione di appositi bandi da parte della Regione con i quali sono dettate le disposizioni per l'accesso agli aiuti.
2. I bandi sono adottati con provvedimento delle Direzioni regionali competenti per materia, come individuate nell'allegato B "*Strutture responsabili*" al presente documento, previa acquisizione del parere di conformità al programma rilasciato dall'Autorità di gestione. I bandi pubblici che attivano le misure di intervento previste nei Piani di Sviluppo Locale (PSL) sono adottati dai Gruppi di Azione Locale (GAL).
3. Le Direzioni regionali competenti adottano i bandi a livello di "tipologia di operazione" salvo per quelle per le quali il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere positivo per l'articolazione dei criteri di selezione su più "tipologie di intervento".
4. Nei bandi pubblici emanati dalla Regione sono definiti, ove pertinenti, almeno i seguenti aspetti:
  - descrizione degli interventi;
  - soggetti beneficiari;
  - ambiti territoriali di intervento;
  - condizioni di ammissibilità, obblighi, impegni e relative spese ammissibili;
  - limitazioni e vincoli;

- agevolazioni previste;
  - prezzari di riferimento;
  - criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie;
  - documentazione da presentare a corredo delle domande di sostegno;
  - modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno;
  - modalità e termini per la presentazione della documentazione attestante lo stato di immediata cantierabilità;
  - termini di esecuzione degli interventi ed eventuale disciplina delle proroghe;
  - modalità e tempi per l'autorizzazione delle varianti;
  - modalità e termini per la presentazione delle domande di pagamento;
  - documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute;
  - termini e modalità per i procedimenti amministrativi;
  - controlli, riduzioni e sanzioni;
  - dotazione finanziaria del bando.
5. Per i criteri di selezione da adottare nei bandi pubblici è acquisito preliminarmente il parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
  6. Le Direzioni regionali garantiscono, nei bandi di propria competenza, la verificabilità e controllabilità (VCM) degli impegni a carico dei beneficiari, delle condizioni di ammissibilità e degli obblighi delle misure (ICO), nonché dei criteri di selezione;
  7. Per le misure per le quali è necessario che i beneficiari presentino documentazione progettuale, questa dovrà essere acquisita da parte delle Direzioni regionali competenti, contestualmente alla domanda di sostegno, a livello inferiore a quella di progetto esecutivo. Prima del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, tuttavia, le Direzioni suddette, ove necessario, provvedono ad acquisire la documentazione attestante l'immediata cantierabilità dell'intervento. Nei bandi pubblici saranno stabiliti le modalità e i termini entro i quali, pena la decadenza dall'aiuto, dovrà essere acquisita l'immediata cantierabilità del progetto.
  8. Le Direzioni regionali ai fini dell'adozione dei bandi pubblici di propria competenza si conformano, oltreché alla normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, al programma, a quanto disposto dal presente documento ed alle disposizioni di attuazione definite dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore.
  9. Per le misure per le quali è direttamente beneficiaria la Regione gli affidamenti a terzi, ove previsti, sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
  10. L'Autorità di gestione e le Direzioni regionali competenti all'attuazione del programma, nell'adozione dei bandi pubblici e nelle attività di gestione, tengono conto dell'esigenza di garantire, tra l'altro:

- il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al programma e alle misure di intervento;
  - il raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018 di cui al capitolo 7 del programma;
  - il raggiungimento degli obiettivi di fine programmazione al 2023 di cui al capitolo 7 del programma;
  - la definitiva assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - il perseguimento degli obiettivi di cui al capitolo 11 del programma;
  - il regolare pagamento delle spese di trascinamento derivanti dalla programmazione 2007/2013;
  - un'equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie durante il periodo di programmazione, coerente con la strategia complessiva prevista per la misura e tenendo conto dello stato di avanzamento fisico e finanziario della stessa;
  - la semplificazione amministrativa e la dematerializzazione dei procedimenti.
11. Le Direzioni regionali provvedono all'adozione dei bandi pubblici tenendo conto della programmazione finanziaria riportata nella tabella allegato C "Programmazione finanziaria" al presente documento nonché dei pagamenti da sostenere per il trascinamento degli impegni dal periodo di programmazione 2007/2013.
12. Le Direzioni regionali provvedono all'istruttoria delle domande di sostegno e delle domande di pagamento relative ai bandi pubblici di propria competenza sulla base della normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, del programma, del presente documento e delle disposizioni di attuazione definite dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore.
13. Nell'attuazione del programma, l'Autorità di gestione e le Direzioni regionali competenti, garantiranno l'impiego di personale con adeguata professionalità, ai vari livelli, idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate. Ciò sarà garantito dalla pertinenza dei titoli di studio posseduti o dalla personale esperienza acquisita presso la pubblica amministrazione o presso altri organismi comunque operanti nell'ambito dei fondi comunitari.
14. Per procedimenti complessi o che necessitano di valutazioni multisetoriali possono essere istituite Commissioni istruttorie composte da più funzionari anche di diverse Direzioni regionali.
15. Il Comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art. 33, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è istituito dall'Autorità di gestione con la seguente composizione:
- un dirigente della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca con funzioni di presidente;
  - due funzionari della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca;

- un rappresentante della Direzione regionale ambiente e sistemi naturali;
- un rappresentante della Direzione regionale cultura, politiche giovanili e sport;
- un rappresentante della Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio;
- un rappresentante della Direzione regionale salute e politiche sociali;
- un rappresentante della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive;
- un rappresentante dell'Agenzia regionale del turismo.

16. L'Autorità di gestione, in quanto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione del programma, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e le Direzioni regionali competenti adottano, anche nell'ambito dei bandi pubblici, in accordo con l'Organismo pagatore, le procedure di competenza regionale relative al sistema di gestione e controllo per l'attuazione del programma.

17. Per le misure a superficie, anche se attuate dai GAL nell'ambito del metodo LEADER, si applica il sistema integrato di gestione e controllo ("sistema integrato") di cui all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

#### **Articolo 6** **(Finanziamenti integrativi)**

1. Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive del bilancio regionale da utilizzare quali finanziamenti integrativi queste potranno essere impiegate, previa autorizzazione della Giunta regionale, nei limiti e per le misure indicati dal capitolo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" del programma.
2. Nell'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma precedente si dovrà tener conto dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle misure e del programma nonché dei target di riferimento previsti per le misure suddette e della possibilità di estendere le graduatorie alle eventuali domande "ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi".

#### **Articolo 7** **(Fascicolo aziendale)**

1. L'accesso alle misure da parte dei beneficiari è consentito mediante la presentazione di domande di sostegno e di domande di pagamento.
2. Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe delle aziende, la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.
3. Nel caso di soggetti che raggruppano più operatori e che non hanno natura giuridica l'iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.

4. L'Autorità di gestione, anche mediante apposita convenzione, concorda con l'Organismo pagatore le modalità di costituzione del fascicolo aziendale, della presentazione delle domande di sostegno e di presentazione e gestione delle domande di pagamento.

### ***Articolo 8***

#### ***(Domande di sostegno per l'accesso alle misure ad investimento)***

1. Le domande di sostegno per le misure ad investimento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA).
2. Nelle procedure relative al sistema di gestione e controllo e/o nei bandi pubblici sono stabilite le modalità di dettaglio per la presentazione della domanda di sostegno.
3. Non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento di cui all'allegato B più domande di sostegno, salvo per le seguenti: 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 5.1.1, 7.3.1, 10.2.1, 16.1.1 e 20. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo con la documentazione di rendicontazione completa.
4. Per ogni bando la Direzione regionale competente:
  - successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno pubblica l'elenco delle domande presentate;
  - a seguito della istruttoria amministrativa e della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione, pubblica l'elenco delle "domande non ammissibili" e la graduatoria delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande "ammesse a finanziamento") e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande "ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi");
  - adotta gli elenchi e le graduatorie suddette formulati su base regionale.
5. I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.
7. I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

8. Le priorità relative ai punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione, devono essere verificate nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenute dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato salvo i cambiamenti conseguenti all'applicazione delle norme del bando. Qualora intervengano modificazioni che comportano variazioni del punteggio attribuito dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità al finanziamento.
9. Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico la Direzione regionale competente può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.
10. Per ognuna delle domande di sostegno che possono essere finanziate la Direzione regionale competente, acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.
11. Nell'ambito dei lavori da eseguire ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici il progetto è considerato cantierabile quando ha raggiunto lo stato di progetto esecutivo come definito da tale normativa, provvisto di verifica, validazione e dichiarazione in merito:
  - all'accessibilità delle aree e agli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni degli elaborati progettuali;
  - all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
  - alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
12. Per interventi relativi ad investimenti di soggetti per i quali non si applica la normativa in materia di appalti pubblici il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per il loro avvio e la loro realizzazione.
13. L'Autorità di gestione definisce con proprio provvedimento gli schemi dei provvedimenti di concessione a cui le Direzioni regionali devono conformarsi.

### ***Articolo 9***

#### ***(Domande di pagamento relative a misure ad investimento)***

1. Il contributo spettante è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
2. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA).

3. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA).
4. Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:
  - anticipi;
  - erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
  - saldi finali.

### **Articolo 10** **(Anticipi)**

1. Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso. Nell'allegato A sono riportate le misure per le quali è possibile o non è possibile erogare l'anticipo.
2. La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.
3. Nel caso in cui il beneficiario sia un'Autorità pubblica, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.
4. L'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori/servizi/forniture ed è commisurata all'importo aggiudicato.
5. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato con il provvedimento di concessione, si procede con il recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
6. L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

## **Articolo 11**

### ***(Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento)***

1. Per le misure ad investimento potranno anche essere previste erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate (acconti).
2. L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione di una domanda di pagamento corredata dalla documentazione specificata in ciascun bando pubblico.
3. Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipo o comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.
4. Per gli investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti quietanzate. In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.
5. La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.
6. Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.  
Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione

la normativa in materia di appalti pubblici, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

### ***Articolo 12 (Saldi)***

1. Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.
2. Nei bandi pubblici viene definita la documentazione che il beneficiario è tenuto a presentare contestualmente alla domanda di pagamento del saldo ai fini della rendicontazione finale dell'investimento.
3. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

### ***Articolo 13 (Erogazioni per operazioni a investimento che prevedono programmi pluriennali)***

1. Nel caso di operazioni ad investimento che prevedono programmi pluriennali (sottomisura 10.2) possono essere disposte erogazioni di acconti su base annuale, fermo restando il pagamento del saldo finale a chiusura del programma pluriennale.

### ***Articolo 14 (Tempi di realizzazione delle operazioni a investimento)***

1. Nei bandi pubblici, sono indicati i tempi di realizzazione delle operazioni a investimenti rispetto alle fasi seguenti:
  - presentazione della documentazione attestante l'immediata cantierabilità del progetto;
  - rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
  - presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo (ove previsto);
  - presentazione della domanda di pagamento dell'acconto;
  - completamento degli investimenti;
  - presentazione della domanda di pagamento del saldo con rendicontazione delle spese.
2. Le Direzioni regionali competenti, ove lo ritengano necessario, possono individuare nei bandi i termini per ulteriori fasi, intermedie rispetto a quelle previste al comma precedente.
3. Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. La data di completamento degli investimenti relativi a lavori è attestata dalla dichiarazione di fine lavori.

4. Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici.
5. Nel caso in cui l'investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione non sarà comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso.

#### ***Articolo 15 (Parziale realizzazione degli investimenti)***

1. In caso di investimenti realizzati solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.
2. Qualora sia riscontrato che l'investimento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
3. Se il lotto di lavori eseguiti è funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati e fatta salva l'eventuale applicazione delle riduzioni.

#### ***Articolo 16 (Domande di sostegno e di pagamento per l'accesso alle misure a superficie o per animale)***

1. Le domande di sostegno e di pagamento per le misure a superficie o per animale dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA).
2. Con la presentazione della domanda di sostegno, nel caso di misure con durata annuale, si intende assolto anche l'obbligo di presentazione della domanda di pagamento, fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Organismo pagatore (AGEA).
3. Per le misure pluriennali è necessario presentare la domanda di pagamento per ciascuna annualità di impegno successiva alla prima.
4. Nelle procedure relative al sistema integrato di gestione e controllo e/o nei bandi pubblici sono stabilite le modalità di dettaglio per la presentazione delle domanda di sostegno e di pagamento.

**Articolo 17**  
**(Controlli amministrativi sulle domande di sostegno relative alle misure ad investimento)**

1. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno per le misure ad investimento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
2. Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
3. I controlli amministrativi sulla domanda di sostegno devono garantire la conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori.
4. In fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno è necessario verificare i seguenti elementi:
  - rispetto delle condizioni di ammissibilità ed obblighi pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
  - rispetto dei criteri di selezione e dei punteggi attribuiti;
  - ammissibilità dei costi;
  - rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
  - rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell'operazione.
5. Per l'ammissibilità dei costi saranno utilizzati i prezziari attualmente vigenti per opere ed impianti. L'Autorità di gestione potrà adottare con proprio provvedimento ulteriori prezziari. Nei bandi pubblici saranno indicati i prezziari a cui si farà riferimento per le verifiche di congruità delle voci di spesa ammissibili.
6. Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura ed il controllo dovrà verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
7. Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione

tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

8. Le attività di controllo amministrativo delle domande di sostegno sono svolte dalle Direzioni regionali che hanno approvato il relativo bando pubblico salvo per quelle relative a tipologie di operazioni di cui la Regione è l'unico beneficiario.
9. I GAL, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, sono competenti allo svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, su formale delega dell'Autorità di gestione, salvo per quelle di cui sono direttamente beneficiari la cui competenza è della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca.
10. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno relative alle misure di cui è beneficiaria la Regione devono essere effettuati da entità funzionalmente indipendenti dall'entità che presenta la domanda di sostegno.

### **Articolo 18**

#### ***(Controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative alle misure ad investimento e sulle attività in itinere)***

1. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento per le misure ad investimento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
2. Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:
  - della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
  - dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
  - del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
  - del rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
  - del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
4. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento.
5. La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l'operazione è stata oggetto di campionamento per i controlli in loco di cui al successivo articolo 19 oppure per investimenti che prevedono un contributo inferiore a Euro 20.000,00 salvo diversa indicazione dell'Organismo pagatore, oppure ogni qualvolta la struttura competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. La visita sul luogo potrà essere svolta, laddove ritenuta efficace,

anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.

6. L'atto con cui vengono approvate le risultanze delle verifiche relative ai controlli amministrativi riporta le motivazioni per le quali non si è proceduto alla visita sul luogo dell'investimento.
7. I GAL, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, sono competenti allo svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento, su formale delega dell'Organismo pagatore AGEA, salvo per quelle di cui sono direttamente beneficiari la cui competenza è della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca su delega dell'Organismo pagatore.

### ***Articolo 19*** ***(Controlli in loco)***

1. Le operazioni finanziate nell'ambito del programma sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
2. I controlli in loco sono svolti annualmente sulla base di un idoneo campione pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall'Organismo pagatore.
3. Gli incaricati dei controlli in loco non devono aver effettuato controlli amministrativi sulla medesima operazione.

### ***Articolo 20*** ***(Controlli ex post)***

1. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché ogni altro impegno previsto nel programma o nell'atto di concessione del contributo.
2. I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
3. Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

### ***Articolo 21*** ***(Delega dell'Organismo Pagatore)***

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 l'Organismo pagatore è competente allo svolgimento dei controlli sulle spese finanziate dal FEASR.

2. Nel caso in cui l'Organismo pagatore intenda delegare lo svolgimento dei controlli alla Regione, sarà stipulata apposita convenzione e/o protocollo d'intesa.

**Articolo 22**  
**(Supervisione dei Gruppi di Azione Locale)**

1. L'Autorità di gestione adotta specifiche disposizioni per l'attuazione della misura 19 entro l'avvio dei Piani di Sviluppo Locale ed attua un idoneo sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale.
2. L'Autorità di gestione verifica che i Gruppi di Azione Locale possiedano la capacità amministrativa e di controllo necessaria per l'attuazione del PSL.
3. Qualora nel corso dell'attuazione del PSL, mediante le attività di supervisione, siano riscontrate carenze nelle capacità amministrative e di controllo del Gruppo di Azione Locale, lo stesso entro un termine definito dall'Autorità di gestione, riorganizza la propria struttura al fine di superare le criticità riscontrate.
4. Ove il GAL non sia in grado di dimostrare adeguate capacità amministrative e di controllo anche a seguito della riorganizzazione di cui al precedente comma, le deleghe riguardanti i controlli amministrativi sono ritirate.

**Articolo 23**  
**(Controlli amministrativi riguardanti l'assistenza tecnica)**

1. Le spese relative all'assistenza tecnica sono soggette ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento nonché ai controlli in loco di cui ai precedenti articoli da 17 a 19.
2. I controlli amministrativi ed i controlli in loco sono effettuati da un'entità funzionalmente indipendente dall'entità che autorizza il pagamento dell'assistenza tecnica.

**Articolo 24**  
**(Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario)**

1. Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

**Articolo 25**  
**(Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento)**

1. Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

2. Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
3. La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

#### ***Articolo 26 (Divieto di doppio finanziamento)***

1. Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.
2. Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

#### ***Articolo 27 (Errori palesi)***

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi.
2. Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
  - errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
  - incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.
3. L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

#### ***Articolo 28 (Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni)***

1. Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.
2. Nei casi di cui al comma 1, per le misure ad investimento e per le misure a superficie/UBA, sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le

sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

3. L'Autorità di gestione di concerto con le Direzioni regionali interessate all'attuazione del programma predispone un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative a criteri/condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dalle norme vigenti.
4. Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per ogni tipo di intervento del programma, ed è approvato dalla Giunta regionale.

Il suddetto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
  - a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
  - in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).
5. Per le misure ad investimento, inoltre, si applica la revoca totale e parziale del sostegno e la sanzione amministrativa di cui all'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 nel modo di cui al comma seguente.
  6. La struttura competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. La struttura competente calcola poi l'importo da pagare in funzione della spesa risultata ammissibile nel corso dei controlli amministrativi. Essa determina:
    - a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
    - b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 19. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia

impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

7. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

### **Articolo 29** **(Gestione dei reclami)**

1. L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., prevede che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.
2. Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma.

### **Articolo 30** **(Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento)**

1. L'Autorità di gestione, in conformità con il programma ed il presente articolo ed in coerenza con le linee guida nazionali sulle spese ammissibili, individua con proprio provvedimento le spese e le modalità di pagamento ammissibili.
2. In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente, in applicazione di apposito bando pubblico, ad eccezione di quelle indicate al successivo comma 3. Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.
3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2 sono ammissibili a finanziamento, anche se sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati prima della presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente:
  - le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
  - le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1;
  - le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
  - le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
  - le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la

presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno.

4. Per le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento.
5. Le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono da computare nel modo seguente:
  - per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii., D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii.) le spese ammissibili sono quelle relative agli adempimenti, connessi alla realizzazione degli interventi, previsti da tale normativa;
  - per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento del FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conto correnti dedicati, spese per attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatorie dalla normativa europea.
6. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:
  - l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
  - il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 Decreto Legislativo n. 385/93 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 Decreto Legislativo n. 385/93) sui beni aziendali.
7. Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.
8. Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati.

9. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
10. Il pagamento in contanti non è consentito.

### ***Articolo 31*** ***(Conservazione e disponibilità dei documenti)***

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di stato e in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione europea e della Corte dei conti europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo pagatore alla Commissione europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.
2. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 il periodo suddetto è di due anni.
3. L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.
5. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

### ***Articolo 32*** ***(Varianti)***

1. Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa.
2. Per le attività formative svolte nell'ambito della misura 1 del programma le varianti saranno disciplinate nell'ambito dei bandi pubblici attuativi della misura.
3. Per gli investimenti della sottomisura 7.3 relativa all'implementazione della banda ultra larga per le aree rurali le varianti sono disciplinate tramite accordi tra le parti, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
4. Per gli investimenti diversi dei precedenti commi 1, 2 e 3, sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo. Per le varianti in corso d'opera si applicano le seguenti disposizioni:

- sono consentite esclusivamente varianti nell'ambito delle singole categorie di spesa, come individuate nel quadro economico dei provvedimenti di concessione dei contributi;
  - non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
  - l'importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
  - non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
  - le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all'istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
  - la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
  - i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
5. Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario. Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:
- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
  - gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi, di cui al precedente articolo 18;
  - nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.
6. Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento;

7. In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

### ***Articolo 33*** ***(Forza maggiore e circostanze eccezionali)***

1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:
  - il decesso del beneficiario;
  - l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda;
  - la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - l'esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Nel sistema di gestione e controllo e/o nei bandi pubblici, in funzione dei diversi aspetti applicativi che caratterizzano l'attuazione delle misure, sono stabilite le modalità di applicazione delle cause di forza maggiore.

### ***Articolo 34*** ***(Cessione di aziende)***

1. Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:
  - comunichi, entro il termine di trenta giorni, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
  - presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

### ***Articolo 35*** ***(Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione)***

1. Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nel territorio della Regione Lazio.

2. Possono essere ammesse a finanziamento operazioni che si realizzano al di fuori del territorio della Regione Lazio, comunque all'interno dell'Unione europea, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - le operazioni siano a vantaggio del programma;
  - l'importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del sostegno del FEASR;
  - il Comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso al tipo di operazioni interessate.
3. L'Autorità di gestione individua le tipologie di operazioni che possono finanziare interventi all'esterno della regione e li comunica al Comitato di sorveglianza ai fini dell'acquisizione del suddetto consenso.
4. Per le tipologie di operazioni per le quali il Comitato di sorveglianza ha espresso il proprio consenso i bandi individuano quali interventi possono essere svolti al di fuori del territorio regionale.

**Articolo 36**  
**(Stabilità delle operazioni)**

1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile:
  - cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma o dell'area del Piano di Sviluppo Locale nel caso di investimenti finanziati nell'ambito della Misura 19 LEADER;
  - effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
  - apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
3. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo

stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma o dell'area del Piano di Sviluppo Locale nel caso di investimenti finanziati nell'ambito della Misura 19 LEADER.

5. Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla Direzione regionale competente.

### ***Articolo 37 (Appalti pubblici)***

1. Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e in particolare:
  - le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE così come recepite dal diritto nazionale;
  - le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come recepite dal diritto nazionale;
  - le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come recepite nel diritto nazionale;
  - i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per operazioni di soggetti privati, i lavori di importo superiore a un milione di euro ed un contributo superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori stessi sono realizzati nel rispetto dell'art. 32, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss. mm. e ii..
3. I Gruppi di Azione Locale sono sottoposti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
4. Il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti beneficiari comporta l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione europea ai sensi della Decisione n. C(2013)9527 del 19 dicembre 2013.

### ***Articolo 38 (Disposizioni in materia di informazione e pubblicità)***

1. L'Autorità di gestione realizza le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al

paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014.

2. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:
  - a) l'emblema dell'Unione europea;
  - b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
  - c) l'emblema della Repubblica italiana;
  - d) l'emblema della Regione Lazio.
3. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
  - a) fornendo sul sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, dello Stato e della Regione;
  - b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a Euro 10.000,00 e in funzione dell'operazione sovvenzionata almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione europea, dello Stato e della Regione in un luogo facilmente visibile al pubblico come, possibilmente, l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera Euro 50.000, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
  - c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.
4. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
  - il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
  - l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.

5. I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui al comma 2. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.
6. Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:
  - a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\\_en.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
  - b) l'emblema dello Stato e della Regione quali riportati sul sito: [http://www.lazioeuropa.it/psr\\_feasr-17/manuale\\_d\\_identita\\_visiva-89/linee\\_guida\\_per\\_i\\_beneficiari-10/](http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/manuale_d_identita_visiva-89/linee_guida_per_i_beneficiari-10/);
  - c) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader.
7. Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.
8. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ed ogni altro materiale analogo) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione europea, dello Stato e della Regione con i rispettivi emblemi. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.
9. I criteri di cui al precedente comma si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.
10. I siti web relativi al FEASR devono:
  - menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
  - recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
11. Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

### **Articolo 39** **(Monitoraggio)**

1. Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 i beneficiari di aiuti nel quadro delle misure del programma ed i Gruppi di Azione Locale si impegnano, con le modalità che saranno definite dall'Autorità di gestione, a comunicare all'Autorità di gestione stessa e/o a valutatori designati tutte le informazioni

necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

**Articolo 40**  
**(Riferimenti normativi)**

1. Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi per l'attuazione del programma:
  - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  - Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
  - Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
  - Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici";
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020.